

REGOLAMENTO (CE) N. 796/2006 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 2006****recante sospensione degli acquisti di burro al 90 % del prezzo d'intervento ed apertura degli acquisti mediante gara per il periodo che scade al 31 agosto 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 343/2006 della Commissione⁽²⁾ ha aperto in alcuni Stati membri gli acquisti di burro al 90 % del prezzo d'intervento per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2006.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che la Commissione possa sospendere gli acquisti di burro al 90 % del prezzo d'intervento se i quantitativi offerti all'intervento nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2006 superano le 50 000 tonnellate.
- (3) Poiché la soglia delle 50 000 tonnellate è stata raggiunta, occorre sospendere gli acquisti di burro a prezzo fisso. È necessario quindi abrogare il regolamento (CE) n. 343/2006.
- (4) Per poter continuare a sostenere il mercato del burro, occorre autorizzare gli acquisti di burro mediante gara permanente, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, negli Stati membri in cui il prezzo di mercato del burro si situa ad un livello inferiore al 92 % del prezzo d'intervento.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, definisce le procedure da seguire quando la Commissione decide che gli acquisti di burro debbono essere effettuati mediante gara permanente.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi nella Comunità gli acquisti di burro al 90 % del prezzo d'intervento aperti dal regolamento (CE) n. 343/2006.

Il regolamento (CE) n. 343/2006 è abrogato.

Articolo 2

1. Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono aperti dal 30 maggio al 31 agosto 2006, negli Stati membri di seguito elencati e secondo le modalità definite nella sezione 3 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999:

- Belgio
- Repubblica ceca
- Germania
- Estonia
- Spagna
- Francia
- Irlanda
- Italia
- Lettonia
- Lussemburgo
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Finlandia
- Svezia
- Regno Unito.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 55 del 25.2.2006, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 697/2006 (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 29).

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

2. La Commissione può modificare l'elenco riportato al paragrafo 1 sulla base dei prezzi di mercato constatati per due settimane consecutive ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
